

No al reclamo incidentale su questioni di giurisdizione.

La parte reclamata non è tenuta a proporre reclamo incidentale sulla questione di giurisdizione giacchè (applicandosi al reclamo i principi in tema di impugnazioni discendenti dall'art. 333 c.p.c.) non è necessaria la proposizione del gravame incidentale della parte totalmente vittoriosa che voglia far riesaminare dal giudice dell'impugnazione eccezioni assorbite o risolte sfavorevolmente.

Tribunale di Torino, sezione prima, sentenza del 13.5.2013

...omissis...

La s.r.l. A.C.S.A. propone reclamo, ex art.669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza del 25.3.13 emessa dal tribunale delle imprese di Torino in composizione monocratica, ai sensi dell'art.670 c.p.c., con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto volto ad ottenere il sequestro giudiziario, ex art.670 n.2 c.p.c., di 24 stampi prodotti dalla ricorrente (strumentali alla produzione di autoveicoli) e consegnati a Skoda Auto a.s. (presso la sua sede, nella Repubblica Ceca) nell'ambito di un contratto di appalto internazionale concluso tra le parti in data 20.3.12.

Assume che il suddetto sequestro è necessario per desumere, all'esito di istruttoria tecnica, quale fosse lo stato degli stampi al momento della consegna al fine comprovare le domande proponende nella (futura) causa di merito che avrà ad oggetto (anche) il pagamento del residuo corrispettivo contrattuale.

Chiede la riforma del provvedimento in questione (che ha ritenuto inammissibile l'istanza di sequestro poiché gli stampi non rappresenterebbero una prova diretta degli assunti sostenuti che, invece, potrebbero essere comprovati con un accertamento tecnico preventivo) spiegando che il sequestro di prove puo' essere concesso anche in relazione ad una fattispecie attinente a prove costituenti.

Si costituisce in sede di reclamo la Skoda Auto a.s. ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (disattesa dal giudice di prima istanza) a favore del giudice della Repubblica Ceca in forza di apposita clausola negoziale di deroga e chiedendo, in subordine, la conferma del provvedimento reclamato.

Il provvedimento del giudice di prime cure dev'essere revocato, ex art.669 terdecies, 5°c., c.p.c., ed il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice italiano.

In via pregiudiziale è bene sottolineare che parte reclamata non era tenuta a proporre reclamo incidentale sulla questione di giurisdizione giacchè (applicandosi al reclamo i principi in tema di impugnazioni discendenti dall'art.333 c.p.c.) non è necessaria la proposizione del gravame incidentale della parte totalmente vittoriosa che voglia far riesaminare dal giudice dell'impugnazione eccezioni assorbite o risolte sfavorevolmente (Cass.2009 n.6444).

Ai sensi dell'art.31, Regolamento CE n.44/2001 del 22.12.2000, "i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro".

Ne consegue che il provvedimento cautelare oggetto del presente procedimento puo' essere richiesto al giudice italiano solo se dev'essere eseguito in Italia o se il giudice italiano puo' conoscere della futura causa di merito.

Entrambe le ipotesi devono essere escluse sulla base degli atti di causa.

L'esecuzione del richiesto provvedimento cautelare non puo' essere, infatti, eseguito in Italia poiché gli stampi da sequestrare si trovano nella Repubblica Ceca già dal gennaio del 2013 (pag.3 e 4 dello stesso ricorso introduttivo della s.r.l. A.C.S.A.).

Neppure puo' dirsi che il giudice italiano sia competente a conoscere della (futura) causa di merito.

Ai sensi dell'art.23, Regolamento CE n.44/2001 del 22.12.2000, "qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con forma scritta, o...

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

Il preliminare verbale di negoziazione del contratto oggetto del presente procedimento, sottoscritto dal legale rappresentante della s.r.l. A.C.S.A. in data 19.1.12 (doc. n.5 della resistente), prevede espressamente, nell'unico foglio, sotto la voce "accordi" : "si applicano le condizioni generali di Skoda Auto a.s."

Il contratto definitivo stipulato tra le parti, e sottoscritto in data 20.3.12 dalla s.r.l. A.C.S.A. (doc. n.1 di parte reclamante e doc. n.3 di parte reclamata), prevede espressamente (nella prima pagina di detto contratto) che "la Skoda Auto a.s. ...assegna un ordine in conformità alle seguenti condizioni e Condizioni Generali di Acquisto SKODA AUTO a.s. (versione DE 090330), che si possono visionare su www.vwgroupsupply.com"

In particolare, l'art. XIV delle suddette Condizioni Generali di Acquisto Skoda prevede che "...per tutte le controversie che dovessero nascere in base o in relazione al presente contratto è competente il tribunale della Repubblica Ceca nella circoscrizione del quale si trova la sede della società Skoda Auto".

Il suddetto rinvio contenuto nel contratto (che fa espresso riferimento alle condizioni generali di contratto della Skoda Auto a.s. ed indica specificamente il sito internet ove sono contenute) ha i requisiti sufficienti al fine di poter ritenere soddisfatto il dettato dell'art.23 Regolamento CE n.44/01 che prevede, appunto, come la clausola attributiva di competenza debba essere conclusa "per iscritto o oralmente con conferma scritta".

Non è, infatti, affatto necessario che le suddette Condizioni Generali siano materialmente allegate al contratto concluso tra le parti o che nello stesso vi sia un riferimento specifico alla clausola di "proroga della competenza".

Come ha avuto modo di sottolineare la Suprema Corte, infatti, in tema di proroga della giurisdizione in favore di uno Stato membro dell'Unione europea, prevista dall'art.23 del Regolamento CE n.44 del 2001, la necessità della forma scritta della clausola che la prevede è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti, ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, quando risulti chiaramente che il rinvio investe in modo chiaro tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una "relatio perfecta" anche della clausola di proroga (Cass. Sez. Un.2012 n.3693). Proprio come avviene nel caso oggetto del presente giudizio, ove (in base allo specifico rinvio di cui alla pag.1 del suddetto contratto) l'ordine "è assegnato" "in conformità alle...Condizioni Generali di acquisto Skoda Auto a.s." e, quindi, a tutte le clausole delle c.g.c. di cui all'indicato sito internet.

Del resto, come ha già sottolineato la Suprema Corte, la previsione, fra le condizioni predisposte che si assumono conosciute dal contraente, di condizioni che si prevedano valide se espressamente richiamate, non va

intesa nel senso che cio' implichi necessariamente che il richiamo di tali condizioni particolari nel contratto debba avvenire con l'indicazione specifica di ciascuna clausola (perché cio' implicherebbe un richiamo non solo espresso, ma anche specifico), bensì nel senso che il richiamo puo' avvenire per tutte le dette condizioni con un generico riferimento alle condizioni particolari, con la conseguenza che la previsione contrattuale in via generica dell'operatività delle clausole particolari dev'essere intesa come volontà delle parti di far divenire clausole del contratto tutte le condizioni particolari (Cass.2005 n.19140): in riferimento al caso oggetto del presente giudizio ed alle norme ad esso applicabili, quindi, anche quelle di proroga della giurisdizione.

Quanto suddetto vale, a maggior ragione, poiché nel contratto oggetto del presente procedimento (doc. n.1, pag.6) le parti, nel prevedere che "il fornitore non ha diritto di cedere o ipotecare i propri crediti nei confronti della Skoda Auto a.s. Non si applica l'art. VII comma IV delle Condizioni generali di Acquisto SKODA AUTO a.s., versione DE 090330", hanno specificamente derogato proprio ad una delle suddette Condizioni Generali dimostrando, così, proprio tramite il contenuto del contratto da loro sottoscritto, non solo di conoscerle, ma anche di volerle espressamente applicare tutte, come comprova il fatto che l'unica che non volevano applicare l'hanno specificamente derogata.

Il richiamo contenuto nel contratto concluso tra le parti, quindi, soddisfa il requisito della forma scritta previsto dall'art.23 Reg. CE n.44/01 per la validità della clausola di "proroga della competenza", tanto più che tale requisito di forma va individuato anche alla luce di una complessiva interpretazione dell'art.23 Reg. CE n.44/01, il cui primo comma l.c) prevede che tale clausola puo' essere conclusa "nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato".

Ora, è proprio nei rapporti commerciali relativi alle relazioni negoziali dei produttori di automobili con i loro fornitori che sono molto spesso previste clausole di proroga della giurisdizione ai sensi dell'art.23 Reg. CE n.44/01 (com'è possibile verificare attraverso i siti internet delle aziende BMW, Mercedes, Steyr Motors, Bentley, Seat, ecc.).

Ne consegue che, pur non volendo ritenere direttamente applicabile, nel caso oggetto del presente procedimento, il relativo primo comma l. c) dell'art.23 Reg. CE n.44/01, certamente la sussistenza del requisito della richiesta forma scritta dev'essere valutata anche alla luce della effettiva conoscibilità, tramite il rinvio contenuto nel contratto, della clausola di proroga della giurisdizione da parte di un professionista (come il reclamante) che opera proprio nello specifico settore commerciale dove tali clausole sono particolarmente diffuse.

Per i motivi suddetti, in conclusione, il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese legali della presente fase del procedimento seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, mentre resta ferma la statuizione di compensazione delle spese delle precedente fase del processo in assenza di reclamo incidentale sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

revoca il provvedimento cautelare impugnato emesso dal tribunale di Torino, sezione I, delle imprese, in data 25.3.13, ferma restando la statuizione relativa sulle spese;

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice italiano il ricorso proposto dalla s.r.l. A.C.S.A., in persona del legale rappresentante, contro la Skoda Auto a.s., in persona del legale rappresentante;

dichiara tenuta e condanna parte reclamante pagare a parte reclamata la somma di euro 13.100,00 (di cui euro 5.400,00 per la fase di studio, euro 2.700,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisoria), oltre CPA ed IVA come per legge sugli imponibili, a titolo di refusione delle spese processuali.

Così deciso in Torino, il 10.5.13.

Si comunichi